



Sentenza n. 650/2022 pubbl. il 27/10/2022

RG n.

Repert. n.

del

Si premette che, alla luce della legge 18.6.09 n. 69, entrata in vigore in data 4.7.09, si procederà ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, in attuazione alla novella dell'art. 132 n. 4 c.p.c.

Con atto di citazione ritualmente notificato i signori \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ adivano innanzi l'intestato Tribunale la società \_\_\_\_\_ proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. \_\_\_\_\_, emesso dal Tribunale di Vibo Valentia in data \_\_\_\_\_, con cui gli era ingiunto il pagamento della complessiva somma di € \_\_\_\_\_, oltre interessi e spese, quale importo complessivo dovuto in ragione del contratto di finanziamento, n. \_\_\_\_\_, stipulato in data \_\_\_\_\_.

In particolare, i signori \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ insistevano per l'annullamento e/o revoca del decreto ingiuntivo opposto sulla base dei seguenti motivi:

- Inidoneità della documentazione offerta quale prova del credito vantato;
- Difformità tra TAN pattuito e TAN realmente applicato oltre il TAEG; indeterminatezza dei tassi di interessi corrispettivi applicati;
- Applicazione di tassi moratori oltre soglia usura;

Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data \_\_\_\_\_, si costituiva in giudizio la società \_\_\_\_\_, insistendo per il rigetto dell'opposizione proposta perché generica e comunque infondata in fatto e in diritto.

Integrato il contraddittorio, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in data 25 novembre 2020, il presente fascicolo era assegnato alla scrivente. Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., rigettate le istanze istruttorie, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 28 giugno 2022 la causa era trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Così ragguagliate le vicende processuali, nel merito l'opposizione proposta deve essere rigettata per le ragioni che seguono.



Sentenza n. 650/2022 pubbl. il 27/10/2022

RG n.

Repert. n.

del

Giova esaminare partitamente i motivi posti a fondamento dell'opposizione.

*Inidoneità della documentazione offerta quale prova del credito vantato*

Con riferimento al primo motivo posto a fondamento dell'opposizione spiegata deve evidenziarsi come gli odierni attori si siano limitati unicamente a qualificare i documenti offerti nella fase monitoria come inidonei a sostenere le pretese in quella sede formulate dall'odierna opposta, senza tuttavia soffermarsi sulla specifica indicazione dei documenti affetti dal vizio paventato, né tantomeno indicando le ragioni per le quali tali documenti sarebbero stati inidonei nella precedente sede processuale - e in quella odierna- a provare la pretesa creditoria sottesa al decreto ingiuntivo ad oggi opposto.

Sicchè, l'assoluta genericità del motivo proposto non può che indurre ad un giudizio di infondatezza del medesimo, non consentendo la doglianza proposta di procedere ad una valutazione concreta di quanto solo genericamente denunciato.

*Difformità tra TAN pattuito e TAN realmente applicato oltre il TAEG; indeterminazione dei tassi di interessi corrispettivi applicati.*

Ad analoghe conclusioni deve giungersi con riferimento al secondo motivo posto a fondamento dell'odierna opposizione.

Sul punto gli opposenti si sono limitati a dedurre che il tasso contrattualmente statuito divergesse da quello poi in concreto applicato, ciò sul presupposto per cui l'ente finanziatore avrebbe applicato una capitalizzazione mensile " " definita non corretta tecnicamente.

Ebbene, in disparte l'assoluta genericità della contestazione, ove non è specificato *ex ante* in che modo l'erroneità *ab origine* del calcolo si sia concretizzata in una discrasia tra TAN pattuito e TAN applicato, né in che misura o in quale periodo tale discrasia si sia realizzata, deve evidenziarsi come dalla sola lettura del contratto di finanziamento applicato sia evincibile che sia stata prevista l'applicazione di un tasso corrispettivo fisso, del , con TAEG al .



Sentenza n. 650/2022 pubbl. il 27/10/2022

RG n.

Repert. n.

del

Sicchè, per quanto la doglianza non sia confortata da elementi concreti, *ab origine* deve ritenersi infondata attesa la previsione di un tasso fisso senza alcun richiamo a quanto dedotto in citazione dagli opposenti.

*Applicazione di tassi moratori oltre soglia usura*

Con riferimento al motivo in esame, deve pure evidenziarsi come le argomentazioni richiamate dall'odierno opponente a sostegno della paventata usurarietà dei tassi, siano state allegare in modo significativamente generico, limitandosi ad affermare che il calcolo del tasso moratorio non sia stato indicato in modo univoco, e per ciò solo nullo ai sensi degli articoli 644 c.p. e 1815 c.c..

Orbene, non può non rilevarsi come l'atto introduttivo risulti assolutamente carente dei presupposti fondanti una concreta doglianza relativa alla usurarietà dei tassi.

Ciò risulta in contrasto con il principio per cui, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta a colui il quale fa valere un diritto in giudizio dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dello stesso. In particolare, il correntista, che domanda la ripetizione di somme indebitamente versate alla Banca, deve allegare e provare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria, ossia l'esecuzione della prestazione e l'inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo della stessa (cfr. in senso conforme, ex multis, Corte Appello Napoli, sez. terza, 10.5.2016).

Dall'onere della prova in capo al correntista deriva, tra l'altro, il seguente corollario.

L'attore ha l'onere di allegare e provare - in modo specifico - le contestazioni sollevate. Egli non può, cioè, limitarsi ad allegazioni generiche (quali quelle per cui la banca avrebbe illegittimamente superato i tassi soglia), atteso che ciò finirebbe "*con il rendere l'azione proposta meramente esplorativa, limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità*" (cfr. Trib. Roma, 26 febbraio 2013, n. 4233).



Sentenza n. 650/2022 pubbl. il 27/10/2022

RG n.

Repert. n.

: del

Le allegazioni e/o contestazioni generiche sono quindi inammissibili (cfr. Trib. Latina. 28 agosto 2013; Trib. Ferrara, 5 dicembre 2013).

Come noto, nelle controversie in materia bancaria, in applicazione dei principi generali dettati in tema di onere della prova, secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi, ove l'attore contesti l'usurarietà del tasso applicato, diverso da quello pattuito, ed il superamento del tasso soglia, l'onere della prova gravante sullo stesso è assolto dimostrando la misura del tasso che si ritiene effettivamente applicato, allegandone i criteri di determinazione e il calcolo effettuato ai fini della sua rilevazione (cfr. Tribunale Nocera Inferiore sez. I, 14/08/2019, n.953).

In particolare, la giurisprudenza ha ritenuto che rappresenta un "vizio" di allegazione, il fatto che la citazione consti di *"deduzioni (...) del tutto generiche, risolvendosi in mere affermazioni di principio avulse dall'esame concreto dello svolgimento del rapporto bancario"* (cfr. Trib. Milano, 24 settembre 2013).

Ne deriva quindi che, alla luce di quanto evidenziato, parte opponente non ha fornito idonea prova a sostegno di quanto dedotto.

Per tutto quanto esposto, l'opposizione proposta deve essere rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei valori minimi stante la semplicità delle questioni trattate.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:

- Rigetta l'opposizione proposta, per le ragioni di cui in parte motiva;
- Per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. \_\_\_\_\_, emesso dal Tribunale di Vibo Valentia, in data \_\_\_\_\_;
- Condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro \_\_\_\_\_.



Sentenza n. 650/2022 pubbl. il 27/10/2022

RG n.

Repert. n. del

, oltre al rimborso spese al 15%, CPA e IVA, se dovute come per legge;

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in Vibo Valentia, il 26 ottobre 2022.

Il giudice

Dott.ssa Mariachiara Sannino

